NORME PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA LO STATO E L'ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO SOKA GAKKAI

Art. 10 (Intesa tra la Repubblica Italiana e l'istituto Buddista Italiano Soka Gakkai)

Enti dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai

1. Ferma restando la personalita' giuridica dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2000, altri enti costituiti dall'IBISG, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Ministro dell'interno, purche' abbiano la sede in Italia e perseguano fini di religione o di culto. 2. Il fine di religione o di culto e' accertato di volta in volta in conformita' alle disposizioni dell'articolo 11. 3. Il riconoscimento della personalita' di un ente dell'IBISG e' concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo gli statuti e previa delibera favorevole del Consiglio nazionale. 4. L'ente non puo' essere riconosciuto se non e' rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea avente domicilio in Italia. 5. Gli enti dell'IBISG che hanno la personalita' giuridica nell'ordinamento dello Stato assumono la qualifica di enti dell'IBISG civilmente riconosciuti.

Versione in vigore dal 30 luglio 2016, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai
Estremi	Legge 28 giugno 2016, n. 130
Partizione	Intesa tra la Repubblica Italiana e l'istituto Buddista Italiano Soka Gakkai
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2016

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-la-regolazione-dei-rapporti-tra-lo-stato-e-l-istituto/intesa-tra-la-repubblica-italiana-e-l-istituto-buddista-ital-art-10

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it